

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, SERVELLO, RALLO, ALOI,
RAUTI, FINI, MACERATINI, MENNITTI, BAGHINO, TRINGALI**

Presentata l'8 novembre 1984

**Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517,
e riorganizzazione del calendario scolastico**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Che fra prassi quotidiana e riformismo burocratico esista un abisso è confermato una volta di più dalla ipocrisia di un calendario scolastico attestato su 215 giorni, quasi che la « quantità » riesca ad incidere sulla « qualità » positivamente. E la qualità del « prodotto finito » della scuola italiana è talmente sotto gli occhi di tutti che parlarne sarebbe un crudele infierire!

Con la legge n. 517 del 1977 si dettarono alcune norme di modifica dell'ordinamento scolastico. Alla luce dell'esperienza acquisita in anni di applicazione della legge, in particolare il secondo e terzo comma dell'articolo 11 meritano di essere rivisti, al fine di modificare il numero complessivo di giorni di lezione, eventualmente il numero dei giorni settimanali e soprattutto il livello di program-

mazione, tenendo conto anche della reale applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 fino ad oggi nei fatti inapplicato almeno per ciò che attiene il potere deliberante del consiglio scolastico provinciale in materia di « adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali ».

L'ipotesi di un'articolazione del calendario scolastico a livello regionale è ormai avvertita da più parti, tant'è che la possibilità di adeguate modifiche alla legge n. 517 del 1977 è stata valutata in qualificati convegni ed è ormai convincimento comune che anche in Italia, come in altri paesi della Comunità europea, si possa procedere ad una ipotesi di regionalizzazione del calendario scolastico, al fine di adeguare l'organizzazione del lavoro scolastico a quella più generale del

lavoro, in rapporto costante con esigenze del territorio e con occhio attento anche alla organizzazione familiare ed alle condizioni socio-economiche delle espressioni regionali: esigenze di risparmio energetico al nord, ad esempio, e di incentivazione del turismo al sud, rappresentano già due istanze obiettive che inducono ad una diversa organizzazione del calendario scolastico, sicché mentre l'istituzione del sabato libero rifletterebbe una ovvia analogia col mondo del lavoro nelle aree industriali, l'apertura delle scuole il 1° di ottobre al sud risponderebbe alle istanze che provengono dalle regioni meridionali in rapporto, principalmente, ai settori del turismo e dell'agricoltura.

È evidente, dunque, che il calendario scolastico non può essere espressione di una unica volontà « centrale », ma organizzazione concordata, e quindi centralizzata, di una programmazione periferica. In tal senso i consigli scolastici provinciali e gli assessorati regionali alla pubblica istruzione devono recuperare un ruolo realmente programmatico, nel rispetto di un *quantum* di giornate fisse, stabilite dal Ministero competente, e di scadenze precise (esami di maturità e di idoneità) omogenee sul territorio nazionale.

Se consideriamo la situazione della scuola dell'obbligo nei paesi della Comunità europea (fonte: Eurydice) notiamo delle evidenti differenziazioni.

Il livello di programmazione è nazionale soltanto in Italia, Lussemburgo, Belgio e Grecia. Ma mentre i primi due paesi hanno il maggior numero di giorni di lezione (215 l'Italia, 217 il Lussemburgo), il Belgio ne ha 185 e la Grecia da 160 a 170, Francia e Paesi Bassi sono divisi in tre zone geografiche, la Repubblica federale di Germania in *Länder*, la Danimarca affida alle autorità scolastiche locali il suo livello di programmazione al pari del Regno Unito e la Scozia addirittura alle singole autorità scolastiche.

Italia, Belgio, Francia, una parte della Germania federale, dell'Irlanda, Lussemburgo hanno 6 giorni di lezione settimanale, tutte le altre nazioni ne hanno 5,

con una distribuzione delle ore anche in turni pomeridiani.

In Italia quello dei turni pomeridiani è un problema non risolvibile in forma omogenea sul territorio nazionale. Esistono zone particolarmente disagiate in cui già si attua il doppio ed addirittura il triplo turno (valga per tutte Napoli, che vedrà in piedi per chissà quanto tempo ancora il problema della edilizia scolastica).

I giorni di lezione nei paesi della Comunità europea, come abbiamo già rilevato, variano da un minimo di 160 giorni in Grecia ad un massimo di 217 in Lussemburgo e 215 in Italia. Più del *quantum* totale interessa, crediamo, la distribuzione anche delle vacanze e delle festività.

A fronte dei due mesi estivi, oltre il periodo di Natale ed il periodo pasquale per l'Italia, abbiamo il Belgio con 185 giorni (dai primi di settembre alla fine di giugno) e con vacanze nel periodo estivo, 15 giorni invernali e 15 primaverili. La Danimarca ha 185 giorni di lezione e 165 fra vacanze e festività; la Francia solo 161 giorni di lezione e vacanze scaglionate nell'anno (una settimana a novembre, 12 giorni a Natale 15 giorni fra gennaio e febbraio, 18-19 a Pasqua, 9 settimane di vacanze estive); la Repubblica federale di Germania ha, secondo i *Länder*, da 174 a 200 giorni complessivi, con 175 giorni estivi e 12 giorni di festività infrasettimanali; quanto al sabato, in alcuni *Länder* è sempre libero, in altri lo è in 26 settimane. 15 giorni a Natale ed altrettanti a Pasqua, ed 8 festività infrasettimanali, caratterizzano il calendario scolastico della Grecia, che va da 160 a 170 giorni annui; l'Irlanda, invece, opera una distinzione fra le scuole primarie e le secondarie; per le prime prevede 184 giorni di lezione, 2 mesi estivi, 10 giorni a Natale ed altrettanti a Pasqua; per le secondarie 180 giorni, 3 mesi estivi, oltre 10 giorni a Natale ed altri 10 a Pasqua. Nel Regno Unito 199 giorni di lezione l'anno; 15 giorni a Natale e 15-20 giorni a Pasqua, oltre 6 settimane estive. Il Lussemburgo, a fronte di 15 settimane fra vacanze e festività, ha 217 giorni di lezione circa.

La Scozia, infine, ha 200 giorni con una settimana ad ottobre, 2 a Natale, 2-3 a Pasqua, 6 settimane estive.

Si nota subito, dunque, la tendenza dei paesi della Comunità ad una diversificazione del calendario scolastico secondo una flessibilità tendente da un lato a stabilire un adeguato rapporto fra scuola e ritmi imposti dal sistema produttivo, dall'altro a scaglionare nel tempo vacanze e festività sì da non rendere eccessivamente gravoso il lavoro intellettuale di docenti e studenti.

È stato osservato da taluni, e noi ce ne rendiamo interpreti, che, ad un rapido, e staremmo per dire rozzo, conteggio delle ore settimanali minime di studio risulta che lo studente italiano lavora a scuola per 5 ore al giorno e per 6 giorni consecutivi, per un totale di 30 ore, alle quali vanno aggiunte, per andar cauti, almeno 2 ore pomeridiane giornaliere di studio, per un totale complessivo, quindi, di 42 ore: 6 in più dell'impiegato statale e 3 in più dell'operaio! Non resta certo molto spazio ai nostri studenti da dedicare al tempo libero o alle attività sportive, così neglette, peraltro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli enti locali!

Nessuna tregua, poi, per gli studenti rimandati, i quali, se davvero tendono a « recuperare » durante i mesi estivi, devono studiare con impegno e sostenere gli esami di riparazione fra il 1° ed il 9 settembre, per poi riprendere col nuovo anno scolastico il 10 o il 12 settembre, e per nulla ritemperati!

A noi pare che non giovi in nessun caso alla scuola italiana, ancora in attesa di una vera e propria riforma, dopo quella di Gentile, procedere sulla strada attuale, rigida, verticistica e assai poco partecipata nelle scelte. Noi riteniamo che regioni e consigli scolastici provinciali debbano essere responsabilizzati nella programmazione del calendario scolastico ed indichiamo alcuni momenti di intervento legislativo che potrebbero essere immediatamente affrontati senza attendere oltre.

L'articolo 1 della nostra proposta mira alla modifica del secondo comma del-

l'articolo 11 della legge n. 517 del 1977, riducendo il *quantum* annuo dei giorni effettivi di scuola a 190, conformemente alla media dei paesi della Comunità europea. Non si vede quale danno potrebbe apportarsi alla qualità dell'insegnamento, infatti, se i giorni fossero effettivamente 190 e non i 215 fittizi attuali, che non vengono mai raggiunti, peraltro, sia per il farraginoso meccanismo delle nomine dei docenti, sia per i frequentissimi « appuntamenti elettorali » che turbano quasi annualmente lo scorrevole andamento degli ultimi giorni di scuola!

Con l'articolo 2, di modifica al terzo comma della già citata legge n. 517, si fissano alcuni nuovi obiettivi:

a) la consultazione del Ministro della pubblica istruzione è ampliata oltre che al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza nazionale delle regioni e dei consigli provinciali scolastici, di cui al successivo articolo 3;

b) l'aggiornamento del calendario scolastico è fissato in 5 anni;

c) l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico è indicato fra il 10 settembre e il 1° ottobre;

d) il termine delle lezioni è fissato per ogni ordine di scuole statali il 31 maggio;

e) lo svolgimento degli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, deve avvenire entro il 30 giugno. Entro lo stesso periodo si svolgeranno gli esami di maturità. Tanto al fine di evitare ulteriore spreco di tempo e danaro per istituire sessioni per l'esame, semmai, di un solo alunno!

Con l'articolo 3 si istituisce la Conferenza nazionale delle regioni e dei consigli scolastici provinciali, importante momento consultivo da parte del Ministro della pubblica istruzione, al fine di procedere alla riorganizzazione per aree geografiche del calendario scolastico, in rapporto alle esigenze socio-economiche rappresentate. Tale potere discrezionale per

il Ministro ed i consigli scolastici provinciali, in vero esisteva già in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e della stessa legge n. 517 del 1977, ma non ha mai avuto concreta applicazione. Non vorremmo che la suggestiva ipotesi della « settimana corta » a scuola prevalesse sul territorio nazionale, nel quale non esistono solo zone industrializzate, ma anche zone che vivono di agricoltura e della « industria del sole ». Le condizioni economiche degli italiani, inoltre, non riflettono una realtà omogenea, sicché a chi gradisce, o può consentirsi, la settimana doppia sulla neve, si

contrappone chi può, più modestamente, usufruire dei benefici del mare o può rendersi utile nella conduzione della piccola azienda agricola familiare durante il mese di settembre.

Procedere, allora, sulla via di una normativa nazionale uniforme, ci sembra inopportuno e in rapporto alla situazione italiana e in rapporto alla situazione italiana e in rapporto alla normativa degli altri paesi della Comunità europea. Ci auguriamo, pertanto, che questa nostra proposta di legge possa incontrare il consenso anche di altre forze politiche o di singoli deputati e giungere, così, in tempi non troppo lunghi, alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 190 giorni esclusi i giorni festivi ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la Conferenza nazionale delle regioni e dei consigli scolastici provinciali, ogni cinque anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola, fissando la data di inizio delle lezioni fra il 10 settembre ed il 1° ottobre ed il termine il 31 maggio. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di maturità, quelli di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica ».

ART. 3.

Ogni cinque anni, entro il 30 novembre, il Ministro della pubblica istruzione convoca la Conferenza nazionale delle regioni e dei consigli scolastici provinciali, al fine di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia e per determinare i giorni di lezione settimanali fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, come modificati dalla presente legge.